

INFORMATIVA WHISTLEBLOWING



Costituente parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

Approvato con atto dell'Amministratore Unico n. 12 del 23/02/2023



INDICE

PREMESSA.....	2
QUANDO SI PUÒ SEGNALARE E A CHI.....	2
COSA NON È MERITEVOLE DI SEGNALAZIONE	3
COME SI SEGNA LA	3
SEGNALAZIONI ANONIME.....	3
COME DEVE ESSERE STRUTTURATA LA SEGNALAZIONE	4
LA VALUTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI	4
IPOTESI A: ARCHIVIAZIONE	5
IPOTESI B: SEGNALAZIONE ECCESSIVAMENTE GENERICA	5
IPOTESI C: SEGNALAZIONE DA VERIFICARE.....	5
SEGNALAZIONI ALL'ANAC	5
TUTELE PER IL SEGNALANTE	6
TUTELE PER IL SEGNALATO.....	7
SANZIONI E CONSEGUENZE	7
FORMAZIONE E INFORMAZIONE	8
CONSERVAZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	8
AGGIORNAMENTO	8



PREMESSA

Talete S.p.A. (nel prosieguo anche solo “Talete” o la “Società”) proseguendo il percorso di implementazione di un sistema di *compliance*, già intrapreso con la adozione e attuazione del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi (di seguito anche “Modello”) del D. Lgs. n. 231/2001, ha istituito un sistema di whistleblowing.

Il whistleblowing è lo strumento attraverso il quale i Destinatari¹ del Modello e, comunque, tutti quei soggetti che gravitano (per ragioni lavorative) intorno alla Società,² segnalano al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (in seguito, anche solo “RPCT”) un possibile reato o qualunque condotta irregolare³ commessa da altri soggetti appartenenti all’ente.

In tal modo, Talete si conforma al dettato normativo ([Delibera n. 469 del 9 giugno 2021](#), ANAC “Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001” e art. 6, commi 2 *bis*, 2 *ter* e 2 *quater* del D. Lgs. n. 231/2001) promuovendo, al contempo, una politica di informazione e trasparenza nei confronti dell’azienda attraverso una logica costruttiva di informazione, trasparenza e cooperazione per segnalare: (a) condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti; (b) violazioni del Modello e/o del Codice Etico (che ne costituisce parte integrante) di cui i Destinatari siano venuti a conoscenza; (c) comportamenti, atti od omissioni che possono ledere l’interesse pubblico o l’integrità della Società.

Da ultimo, si segnala la pubblicazione dello schema di Decreto Legislativo recante attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, ancora in corso di promulgazione alla data di approvazione della presente Informativa, al quale la Società si conforma e ne recepisce le disposizioni.

QUANDO SI PUÒ SEGNALARE E A CHI

Si può segnalare quando si ravvisi il rischio che una persona di Talete (o che lavora per Talete):

- stia per tenere / abbia tenuto una condotta che può integrare un reato o un illecito;
- stia per violare / abbia violato il Modello o il Codice Etico, o una procedura in esso richiamata;
- stia per tenere / abbia tenuto un comportamento comunque irregolare che può arrecare un pregiudizio patrimoniale o d’immagine a Talete;
- stia per tenere / abbia tenuto una condotta che può ledere l’interesse pubblico ovvero che leda gli interessi finanziari dell’Unione Europea.

In tali casi, il soggetto è invitato, a tutela dell’integrità di Talete, a:

¹ Cfr. Parte Generale, par. 3.3., del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 di Talete S.p.A.

² E.g. liberi professionisti, consulenti, volontari, tirocinanti, azionisti, ex dipendenti etc.

³ Per “condotta irregolare” si intende ogni comportamento, commissivo od omissivo, che lede l’interesse pubblico o l’integrità della Società, ovvero che viola le regole del Codice Etico, del Modello 231, delle policy e delle procedure aziendali.



- ✓ confrontarsi quanto prima con tale persona, facendole presente il rischio ravvisato, ricordandole la direttiva, la procedura o l'istruzione che rischia di essere violata e, se del caso, coinvolgendo nel confronto il responsabile del processo aziendale interessato;
- ✓ se si ritiene che, nonostante il confronto, il rischio persista e, in ogni caso, quando si ravvisi che una persona di Talete abbia già realizzato uno degli eventi sopra indicati, il soggetto è invitato, a tutela dell'integrità della Società a inviare una segnalazione:
- ✓ al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (in seguito anche solo "RPCT").

COSA NON È MERITEVOLE DI SEGNALAZIONE

Non sono meritevoli di segnalazione e non formeranno, quindi, oggetto del relativo processo:

- le mere voci o le informazioni riportate da altri soggetti;
- le doglianze di carattere personale se non fondate su violazioni delle disposizioni della normativa nazionale e/o comunitaria, del Codice Etico, del Modello 231, delle policy e delle procedure aziendali;
- le istanze o le rivendicazioni non fondate su violazioni delle disposizioni della normativa nazionale e/o comunitaria, del Codice Etico, del Modello 231, delle policy e delle procedure aziendali.

COME SI SEGNA LA

Talete ha messo a disposizione sul proprio sito istituzionale una sezione dedicata alle segnalazioni denominata "Whistleblower", tramite cui si viene reindirizzati sul sito **dell'Autorità Nazionale Anticorruzione** (ANAC), ove le segnalazioni saranno visionabili dal RPCT.

La segnalazione può altresì essere trasmessa:

- tramite servizio postale, con lettera recapitata presso la sede della Società intestata a: Responsabile prevenzione della corruzione e della trasparenza – Talete S.p.A. – Via Maresciallo Mariano Romiti, 48, 01100 Viterbo VT - al fine di consentire la garanzia della riservatezza, la segnalazione deve essere inserita in busta chiusa che deve recare all'esterno l'indicazione "riservata/personale";

In ogni caso, il segnalante può richiedere al RPCT un incontro diretto finalizzato all'esposizione della propria segnalazione, il quale sarà fissato entro un termine ragionevole.

Il segnalante riceverà un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione.

SEGNALAZIONI ANONIME

Qualora il segnalante ritenga opportuno non rilevare la propria identità, è possibile effettuare le segnalazioni anche in forma anonima utilizzando i canali precedentemente indicati.

In caso di segnalazione anonima, la stessa potrebbe comportare maggiori difficoltà di accertamento; sarebbe, infatti, impossibile chiedere, ove necessario, la collaborazione del segnalante; in tali casi non si procede (in quanto non sarebbe possibile) a fornire un *feedback* sull'andamento della verifica della segnalazione.



COME DEVE ESSERE STRUTTURATA LA SEGNALAZIONE

Nella segnalazione devono essere inseriti elementi utili a consentire ai soggetti preposti di procedere alle dovute e appropriate verifiche e accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

In particolare, occorre inserire i seguenti elementi:

- le generalità del segnalante, con l'indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito di Talete (qualora la segnalazione non sia in forma anonima);
- una chiara e completa descrizione del fatto oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui è stato commesso il fatto segnalato;
- se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere il fatto segnalato (es.: la qualifica o il settore in cui svolge l'attività, ecc.);
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

LA VALUTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

Vengono prese in carico e successivamente valutate le segnalazioni:

- recapitate tramite le modalità sopra indicate;
- adeguatamente circostanziate come sopra indicato, in modo tale da far emergere fatti e situazioni relazionati a contesti determinati (es.: indicazione di nomi e qualifiche, di uffici specifici, di eventi particolari, ecc.).

La verifica e la fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione avverranno a cura del RPCT, nel rispetto dei principi di imparzialità e di riservatezza. Il RPCT effettuerà ogni attività ritenuta opportuna e, qualora lo ritenga utile, potrà coinvolgere le funzioni aziendali competenti, ovvero potrà udire il soggetto segnalante o eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

Ricevuta la segnalazione, il RPCT fornirà un *feedback* al segnalante (se noto), al fine di informarlo del fatto che la stessa è stata presa in considerazione.

Si procede, quindi, con un primo screening della segnalazione per valutarne l'ammissibilità verificando:

- se la segnalazione ha lo scopo di sottoporre all'attenzione di Talete un comportamento che pone a rischio la sua attività e/o i terzi;
- quanto è grave e urgente il rischio per Talete e/o per i terzi;
- se l'oggetto della segnalazione è già stato valutato in passato da Talete;
- se la segnalazione contiene sufficienti elementi per poter essere verificata o se, al contrario, risulta troppo generica o priva degli elementi necessari per una successiva indagine.



IPOTESI A: ARCHIVIAZIONE

Qualora si ritenga che la segnalazione sia una semplice lamentela personale, ovvero qualora il fatto riportato sia già stato riscontrato da Talete, il RPCT procede all'archiviazione della segnalazione, informando di ciò il segnalante, se noto. Allo stesso modo si procede nei casi in cui la segnalazione non indichi comportamenti in violazione delle disposizioni della normativa nazionale e/o comunitaria, del Codice Etico, del Modello 231, delle policy e delle procedure aziendali.

La decisione deve essere motivata.

IPOTESI B: SEGNALAZIONE ECCESSIVAMENTE GENERICA

In tali casi il RPCT contatta il segnalante, se noto, al fine di chiedere di fornire elementi utili all'indagine, procedendo, poi, all'archiviazione della segnalazione nel caso in cui non siano forniti elementi ulteriori o siano comunque forniti elementi ritenuti insufficienti.

La decisione deve essere motivata

IPOTESI C: SEGNALAZIONE DA VERIFICARE

Il RPCT avvia la verifica con un'indagine approfondita sui fatti oggetto della segnalazione al fine di appurarne la fondatezza, in ciò potendo ricorrere alla collaborazione di altre funzioni aziendali (es.: richiesta di condivisione di specifiche informazioni e/o documenti, ecc.).

A verifica conclusa il RPCT:

- fornisce, entro tre mesi dalla ricezione della segnalazione, un *feedback* al segnalante (se noto) al fine di informarlo sulla gestione e valutazione della segnalazione e sull'attività svolta;
- redige un report finale dell'indagine;
- comunica le risultanze dell'attività all'Organo Amministrativo/Aziendale competente, proponendogli un apposito piano d'intervento;
- archivia tutta la documentazione pertinente l'indagine, incluso il report, in modo idoneo a evitare l'accesso di terzi a informazioni e documenti.

SEGNALAZIONI ALL'ANAC

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha attivato un canale di segnalazione esterna che garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Il segnalante può effettuare una segnalazione all'ANAC se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la Società non ha previsto un canale di segnalazione interne, ovvero lo stesso non è conforme alla normativa di riferimento;



- b) il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito ovvero si è conclusa con un provvedimento negativo;
- c) il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, qualora effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il segnalante può, attraverso la sezione dedicata sul sito *web*⁴ dell'ANAC, effettuare una segnalazione:

- in forma scritta tramite la piattaforma informatica;
- in forma orale attraverso le linee telefoniche o i sistemi di messaggistica vocale;
- su richiesta del segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

TUTELE PER IL SEGNALANTE

Salvi i casi in cui venga adita l'autorità giudiziaria, nelle more dell'accertamento dell'eventuale responsabilità disciplinare del segnalato, l'identità del segnalante è trattata con riservatezza, segretezza e confidenzialità.

In particolare:

- il nome del segnalante non è rivelato senza il suo consenso;
- non è consentito al soggetto segnalato, né a terzi di accedere alla segnalazione e all'identità stessa del segnalante;
- Talete non consente, né tollera alcuna forma di ritorsione (es.: licenziamento, demansionamento, trasferimento ingiustificato, mobbing, molestie sul luogo di lavoro, ecc.) o azione discriminatoria o comportamento comunque sleale, diretto o indiretto, avente effetti sulle condizioni di lavoro del segnalante, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione. Talete sanziona disciplinarmente tali comportamenti.

Simili misure di tutela valgono esclusivamente per chi abbia segnalato in buona fede, cioè per chi abbia riportato la problematica ritenendo altamente probabile, sulla base delle proprie conoscenze, che si stia per verificare o che si sia verificato un evento meritevole di segnalazione.

Talete garantisce la protezione sopra indicata anche al segnalante che abbia concorso alla realizzazione della condotta illecita nel caso in cui quest'ultimo si sia ravveduto e abbia, quindi, effettuato la segnalazione al fine di ripristinare la legalità violata.

⁴ <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>



TUTELE PER IL SEGNALATO

Salvi i casi in cui venga adita l'autorità giudiziaria, nelle more dell'accertamento dell'eventuale responsabilità disciplinare l'identità del segnalato deve essere trattata con riservatezza, segretezza e confidenzialità.

In particolare:

- il nome del segnalato non deve essere rivelato senza il suo consenso;
- non è consentito a terzi di accedere alla segnalazione e all'identità stessa del segnalato.

Talete non sanziona disciplinarmente il soggetto segnalato sulla base di quanto affermato dal segnalante senza che vi siano riscontri oggettivi e senza che si sia proceduto a indagare i fatti oggetto di segnalazione.

Talete sanziona disciplinarmente le segnalazioni diffamatorie, manifestamente false, opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare la reputazione del segnalato, nonché ogni altra ipotesi di abuso o strumentalizzazione intenzionale della procedura di segnalazione.

Nel corso dell'attività di verifica e di accertamento dell'oggetto della segnalazione, il segnalato potrebbe essere coinvolto o reso edotto di tale attività, al fine di essere udito dal RPCT.

La segnalazione non è da sola sufficiente ad avviare alcun procedimento disciplinare e, difatti, in nessun caso esso potrà essere avviato in assenza di concreti riscontri riguardo al contenuto della segnalazione. Sarà possibile, eventualmente, avviare un procedimento disciplinare sulla base di altre evidenze riscontrate e accertate a partire dalla segnalazione stessa.

Il segnalato potrà essere contattato dal RPCT, assicurandogli la possibilità di fornire ogni eventuale e necessario chiarimento, qualora si decida di procedere con l'attività istruttoria a seguito di concreti riscontri acquisiti inerenti alla segnalazione.

SANZIONI E CONSEGUENZE

Talete prevede specifiche sanzioni disciplinari non solo per il segnalato in caso di conferma del fatto segnalato, ma anche per chi agisca in violazione della procedura di segnalazione.

In particolare, le sanzioni disciplinari sono previste:

- nel caso in cui il segnalato sia ritenuto responsabile a seguito dell'attività di indagine svolta dai soggetti destinatari della segnalazione;
- in caso di comportamenti abusivi del segnalante;
- in caso di comportamenti ritorsivi o discriminatori da parte di lavoratori – apicali e subordinati – nei confronti del segnalante;
- nel caso in cui i soggetti preposti a ricevere la segnalazione non verifichino quanto riportato dal segnalante;
- in caso di violazione degli obblighi di riservatezza associati alla gestione della segnalazione.



Talete applica le sanzioni disciplinari sulla base dello Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/1970) e dei singoli Contratti Collettivi Nazionali concretamente applicati in azienda. Per un maggior approfondimento sulle sanzioni, si rinvia al Modello 231 della Società, Parte Generale, Allegato n. 3.

Resta fermo il diritto di Talete di adire le autorità competenti – penali e civili – nel caso in cui rilevi che l'evento segnalato presenta tutte le caratteristiche di un reato o di un illecito civile.

FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Al fine di garantire un'ampia conoscenza della presente informativa all'interno del contesto aziendale, Talete ritiene necessaria un'adeguata formazione sulla stessa, prevedendo apposite e specifiche sessioni informative e formative per ogni livello aziendale.

Talete, si impegna a comunicare a tutto il personale (dirigente e sottoposto) della Società la presente informativa, diffondendola all'interno dell'organizzazione aziendale mediante la pubblicazione sulla rete intranet aziendale, sul sito *web* societario, consegnandone copia ai neoassunti e ad affiggendola nei locali aziendali.

CONSERVAZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La documentazione relativa alle segnalazioni è confidenziale e, per tale motivo, viene archiviata dai soggetti autorizzati a ricevere le segnalazioni in maniera sicura e nel rispetto delle norme vigenti.

I dati personali inerenti alle segnalazioni ricevute, comprensivi di quelli inerenti all'identità del segnalante, del segnalato o di altri individui, saranno trattati dal RPCT, quale Titolare autonomo del trattamento, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003, come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018 e s.m.i., e al Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Le segnalazioni sono conservate per il tempo necessario al trattamento delle stesse e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della segnalazione.

AGGIORNAMENTO

La presente informativa può essere oggetto di revisione da parte dell'Organo Amministrativo o degli organi delegati in funzione dell'operatività maturata.